



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, ha emesso, all'udienza del 22.05.2019 ai sensi dell'art.429 c.p.c., la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n.1339 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2015

**tra**

**RUSSO DOMENICO nato il 01.02.1931** rappresentato e difeso dall' Avv.to Mario Marchesiello, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti

**ricorrente**

**contro**

**I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t.**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n.80974 del 21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

**resistente**

avente ad oggetto: indebito previdenziale

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Russo Domenico conveniva in giudizio l'Inps- premesso di essere titolare di pensione categoria VO n.10031590 e che l'Istituto, con provvedimento del 17.09.2014 comunicava che, per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2004, erano stati pagati euro 503,23 in più sulla pensione non spettante a titolo di maggiorazione sociale per superamento dei limiti reddituali e che ciò era dipeso da un errore dell'Inps- adiva l'intestato Tribunale chiedendo: dichiarare la decadenza della richiesta di indebito in quanto effettuata dall'Inps oltre il termine di cui alla legge n.412/91 art.13; dichiarare l'irripetibilità dei trattamenti pensionistici, a detta dell'Inps, indebitamente percepiti dal ricorrente, per buona fede,

per reddito basso e per destinazione delle prestazioni pensionistiche al soddisfacimento dei bisogni alimentari proprie e della famiglia; per l'effetto annullare il provvedimento dell'Inps relativo al recupero della somma di euro 503,23 condannandolo alla restituzione; vinte le spese di lite con attribuzione.

Resiste l'Inps, tempestivamente costituitosi come da memoria.

Il Tribunale osserva.

Il ricorso è infondato.

Innanzitutto, occorre individuare la disciplina applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di causa.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. Cass S.U. n. 1315/1995), l'elemento costitutivo della fattispecie legale della irripetibilità dell'indebito previdenziale è l'obbligo di restituzione, che sorge *ex lege*, con effetto istantaneo, dal momento dell'indebito; sicchè è al momento dell'esecuzione del pagamento - poi risultato indebito - che si deve fare riferimento per stabilire quale sia la legge applicabile.

La disciplina dell'indebito è quella di cui:

- alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260 e 265, per i pagamenti avvenuti anteriormente all'1 gennaio 1996;
- alla L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 10, si applica esclusivamente agli indebiti formatisi tra il 1.1.1996 ed il 31.12.2000.
- agli artt. 52 della legge 88/89 e 13 della legge 412/91 per gli indebiti successivi al 31.12.2000.

I pagamenti indebiti di cui si tratta sono avvenuti nel periodo dal 01/2002 al 12/2004; pertanto, la disciplina applicabile è quella di cui agli artt. 52 della legge 88/89 e 13 della legge 412/91 per i pagamenti successivi.

Ebbene, l'art. 13 della legge 412/ 91 recita: “*Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione*

*goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.*

*2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza....”.*

Inoltre, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (Cass. 8 ottobre 2007 n. 21019; Cass Sez. L, Sentenza n. 12097del17/05/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14347del 2010).

Nel caso di specie, l'indebito è stato determinato dalla mancata comunicazione all'Inps dei redditi percepiti dal ricorrente.

Giova anche osservare che, per quanto attiene all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n.18046 del 04.08.2010, Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2016, n. 2739) ha statuito il principio secondo cui il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni.

Tale principio deriva dal presupposto per cui in tema di indebito, anche previdenziale, qualora l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuti, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.

In applicazione dei richiamati principi, deve rilevarsi che l'istante, nel presente giudizio, non ha allegato e provato la sussistenza dei requisiti per godere della prestazione indebita e, dunque, di

essere in possesso di redditi rientranti nei limiti tali da ottenere la prestazione previdenziale secondo l'importo originario.

Per questi motivi il ricorso va rigettato.

Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc dichiara parte ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Dichiara parte ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di lite;

Così deciso in S. Maria Capua Vetere il 22.05.2019

**Il giudice**

**dott.ssa Nunzia Tesone**